

## **TI\_GERICHTE 14.2010.98 vom 9. Dezember 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2010.98\\_d20101209](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2010.98_d20101209)

FR: TI\_GERICHTE 14.2010.98 du 9 décembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 14.2010.98 del 9 dicembre 2010

### **Regeste**

Rig. def. dell'oppos.: domanda di exequatur - riconos. ed esecuz. in CH di lodo emesso da arbitro con sede in Italia - documenti da allegare - attestaz. di esecutorietà emessa in Italia non necessaria - obbligatorietà - no eff. sosp. ricorso introdotto in Italia - valido tit. di rigetto

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva -cui vengono parificate le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziari (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) - il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale ( Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur , Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art. 80; Gilliéron , op. cit., n. 31-33 ad art. 80 ).

#### **E. 3**

Per l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per l'Italia il 1° maggio 1969 (RS 0.277.12), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (A. Bucher , Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Patocchi/Jermini , Basler Kommentar zum IPR, 2 a ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin , op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto invocato dall'istante (doc. A) è stato appunto emesso dall'arbitro unico \_\_\_\_\_ con sede all'estero ( Bucher , op. cit., n. 427; Patocchi/Jermini , op. cit., n. 12 ad art. 194; Staehelin , op. cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron , n. 33 ad art. 80; Siehr , Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 726 ad IV.1.a) -e meglio a \_\_\_\_\_ - nominato il 18/19 marzo 2009 con provvedimento del Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_ per mancato accordo fra le parti (doc. A, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Se il riconoscimento e l'esecuzione giusta la Convenzione di New York non dovesse essere possibile, la questione sarebbe da esaminare alla luce della Convenzione tra la Svizzera e

l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), che pure accenna alle sentenze arbitrali (art.

#### **E. 7**

Secondo l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York ( Bucher , op. cit., n. 421; Rüede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2 a ed., Zurigo 1993, pag. 320; Patocchi/ Jermini , Basler Kommentar zum IPR, 2 a ed., Basilea 2007, n. 43 ad art. 194; Staehelin , op. cit., n. 96 ad art. 80).

#### **E. 8**

Per l'art. V n. 1 Conv. di New York, riconoscimento e esecuzione di un lodo arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità competente del paese dove sono richiesti, la prova di un motivo di rifiuto secondo un elenco esaustivo ( Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1883). Nel caso concreto, alla luce della censura sollevata dalla convenuta (verbale, pag. 3 n. 5 segg.; appello, pag. 8 n. 11), occorre quindi dimostrare (sopra, consid. 5) che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett. e).

#### **E. 9**

Inutile, a detta dell'appellante, che il lodo arbitrale sia provvisto di attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010 del Tribunale di \_\_\_\_\_ emessa giusta l'art. 825 CPCit, in quanto valida solo in Italia e non atta ad accertarne il carattere definitivo (appello, pag. 5 n. 5). Ora, ai fini dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York , non è in effetti necessario che il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo nello Stato di origine (STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2; Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 114 ad art. 194; sopra, consid. 5), a meno che questo sia presupposto per la sua validità secondo il diritto di quello Stato ( Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1909). Di per sé, giusta l'art. 825 1° comma CPCit -nella sua versione approvata con decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile, giusta l'art. 27 n. 4, ai procedimenti arbitrali avviati dopo la sua entrata in vigore- “la parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo [...], nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.” . Da un profilo contenutistico, l'articolo corrisponde al previgente art. 825 2° comma vCPCit ( Picardi, Codice di procedura civile, 3 a ed., Milano 2004, art. n. 825), per il quale il riconoscimento e l'esecuzione del lodo all'estero -quindi fuori dal territorio italiano- in virtù della Conv. New York 10 giugno 1958, prescindeva dalla procedura di exequatur interna ( Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 825). Pertanto, l'esecutorietà pronunciata dal tribunale italiano non ha in effetti rilevanza sull'obbligatorietà del lodo per le parti. Invero -e come rileva l'istante (osservazioni, pag. 3 in mezzo)-, l'efficacia del lodo arbitrale è ora sancita dall'art. 824-bis CPCit -introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40)- e prevede che “salvo quanto disposto dall'art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima

sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”, fermo restando che giusta l'art. 282 CPCit “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. In precedenza, la questione della sua efficacia era regolata dall'art. 823 ult. c. CPCit secondo cui “il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione”, di modo che “senza la previa necessità di conseguire l'exequatur pretorile” si poteva ottenere “il riconoscimento e l'esecuzione del lodo all'estero, in forza della Convenzione di New York 10 giu. 1958 (che condiziona l'esecuzione del lodo non nazionale alla semplice efficacia vincolante – "binding obligation"- di quest'ultimo, raggiunta nell'ordinamento di provenienza)”, posto che “gli effetti di accertamento e costitutivi del lodo sono ora indipendenti dall'exequatur” ( Picardi, op. cit., n. 3 pag. 2688 e 2690 ad art. 823; cfr. anche Carpi/Taruffo, Codice di procedura civile, 4 a ed., Padova 2004, n. III ad art. 823). Non può esservi quindi dubbio circa il carattere vincolante del lodo in questione, indipendentemente dall'attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010.

#### **E. 10**

L'appellante obietta di avere impugnato il lodo 4 dicembre 2009 davanti alla Corte di appello di \_\_\_\_\_ con ricorso per nullità ex art. 828 CPCit del 6 ottobre 2010 (doc. 3) registrato presso quell'autorità dall'8 ottobre 2010 (doc. 1) (appello, pag. 5 n. 6), motivo questo per cui non costituirebbe un valido titolo di rigetto definitivo (appello, pag. 8 n. 11). In proposito, il Pretore ha ritenuto che l'interessata non aveva provato che per la durata di quella procedura di ricorso, l'autorità competente aveva sospeso gli effetti del lodo (sentenza impugnata, pag. 4). E, in merito, la ricorrente non ha mai preteso prima, né pretende ora il contrario. Certo, essa afferma che il ricorso ex art. 828 CPCit è un rimedio di diritto ordinario tendente all'annullamento del lodo impugnato (appello, pag. 5 n. 6), motivo questo di rifiuto ai sensi dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York ( STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in fine; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 116 ad art. 194; Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1908). S e non che, per l'art. 830 ult. c. CPCit -approvato con decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile ai procedimenti arbitrali successivi la sua entrata in vigore (sopra, consid. 9)- “su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi”. Ma, dall'incarto, non risulta che la convenuta abbia eccepito alcunché in tal senso, indicando anche marginalmente un qualche grave motivo. Ciò posto, pure la facoltà di differire oltre la decisione di esecuzione del lodo arbitrale giusta l'art. VI Conv. di New York, eventualità da apprezzare a dipendenza del singolo caso ( Patocchi/Jermini, op. cit., n. 119 ad art. 194; Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1912), sarebbe venuta meno al Pretore. L a censura, priva di fondamento, va quindi disattesa.

#### **E. 11**

Giusta l'art. V n. 2 lett. b Conv. di New York il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale possono essere negati se l'autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che l'oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale (lett. a), oppure sarebbe contrario all'ordine pubblico (lett. b), presupposti che esigono un esame d'ufficio da parte del giudice (sopra, consid. 4). Come visto (sopra, consid. 6), ritenuta la condanna della convenuta al pagamento di USD 190'000.–, non v'è dubbio che il lodo arbitrale 4 dicembre 2009 ha per oggetto una pretesa patrimoniale (art. 177 cpv. 1 LDIP; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 122 ad art. 194; Briner, Basler Kommentar zum IPR, 2 a ed., Basilea 2007, n. 9 seg. ad art. 177). Non emergono poi

elementi -procedurali e materiali- per ritenere che il riconoscimento e l'esecuzione di quel giudizio arbitrale violi intollerabilmente principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero ( Patocchi/Jermini, op. cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1919 segg.). Anche da questo punto di vista, la sentenza del Pretore va quindi confermata.

## **E. 12**

L'appello va così respinto. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 194 LDIP, art. I segg. Conv. di New York, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.-, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, \_\_\_\_\_, un'indennità di fr. 800.-. 3. Intimazione: – PA 1 – PA 2 Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il  
presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 209'380.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.